

CAMERA DEI DEPUTATI N. 2616

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**GIOVANARDI, STAJANO, PERETTI, SCOCA, CIOCCHETTI,
BARESÌ, TANZILLI, VIETTI**

Norme per l'applicazione della parità di trattamento alle strutture dei partiti e alle forme di propaganda politica non televisiva

Presentata il 31 maggio 1995

ONOREVOLI COLLEGHI! — Il problema della *par condicio* tra le forze politiche è stato posto nell'ottica di permettere eguali condizioni a tutti i soggetti che intendono rapportarsi con l'opinione pubblica, al fine di raccogliere consenso elettorale.

L'attenzione a questo tema si è fino ad oggi focalizzata sui meccanismi di utilizzo dei messaggi pubblicitari da parte dei *media* sia dal punto di vista della proprietà degli stessi, sia dal punto di vista della possibilità di accedere o meno a costose campagne promozionali.

Ma quello dei *media* è soltanto uno degli elementi che possono determinare una sperequazione tra una forza politica e l'altra. In realtà, sul territorio assume valore determinante il fatto di possedere

un apparato funzionariale di professionisti della politica che, nel corso dell'intero anno, svolgono attività capillare di proselitismo e di orientamento politico ed elettorale.

Anche al di fuori dell'utilizzo dei *media*, poi, campagne pubblicitarie ben orchestrate, ripetute e mirate, realizzate con l'impiego di manifesti, possono garantire una presenza debordante e, talvolta, monopolistica di alcune forze politiche a scapito di altre che non posseggono i mezzi per effettuare iniziative tanto dispendiose.

Si tratta, pertanto, di introdurre, in parallelo con la nuova normativa che ha disciplinato l'ultima campagna elettorale, disposizioni che sul territorio pongono le varie forze politiche in condizioni di operare con parità di mezzi.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

1. I partiti politici, in ogni singola provincia, non possono avere alle loro dipendenze impiegati e funzionari in misura superiore ad uno ogni 100 mila abitanti. Nelle province con popolazione inferiore a 500 mila abitanti i partiti politici possono avere, comunque, un numero di dipendenti pari a cinque unità.

ART. 2.

1. La sede nazionale dei partiti politici non può avere un numero di dipendenti superiore a cinquanta unità.

ART. 3.

1. È abrogato l'articolo 8-ter del decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 marzo 1993, n. 68.

ART. 4.

1. I partiti politici possono organizzare campagne pubblicitarie anche in periodi non elettorali, a livello comunale, provinciale, regionale e nazionale, tramite affissione di materiale di propaganda, nei limiti di una campagna promozionale al mese.

2. Nel corso dell'anno sono consentite due campagne pubblicitarie straordinarie che portano ad un massimo di tre i messaggi pubblicitari consentiti nell'ambito dello stesso mese.

3. Copia del materiale di propaganda da affiggere ai sensi del presente articolo, deve essere depositata anticipatamente presso le prefetture locali per i relativi controlli.

ART. 5.

1. Il controllo della regolarità delle assunzioni del personale da parte dei partiti politici è demandato all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS).

2. I partiti politici che assumono dipendenti in eccesso rispetto al limite fissato dagli articoli 1 e 2, sono soggetti all'ammenda di lire 100 milioni per ogni dipendente in eccesso.

